

Indirizzo di saluto

MARGHERITA CASSANO

Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione

LUIGI SALVATO

Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione

Modera

RITA RUSSO

Consigliere della Suprema Corte di Cassazione

Introduce il tema

ANTONIO MANNA

Presidente sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione

Ne discutono

BEATRICE GAMBINERI

Ordinario di diritto processuale civile dell'Università degli Studi di Firenze

RITA SANLORENZO

Avvocata Generale Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione

PAOLO SPAZIANI

Consigliere della Corte di Cassazione

NICOLA RASCIO

Ordinario di diritto processuale civile dell'Università degli Studi di Napoli

Federico II

Conclude

ANGELO DANILO DE SANTIS

Associato di diritto processuale civile dell'Università degli Studi Roma Tre



Διαλογοι sulla giustizia civile

Cumulo soggettivo passivo alternativo nel processo

**ROMA, MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2024
ORE 14,30**

**CORTE DI CASSAZIONE
AULA MAGNA E VIRTUALE TEAMS**

Segreteria Organizzativa:
presso la Corte di Cassazione

tel. 06.68832337- 2125

e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

Presentazione: Il seminario intende approfondire una questione processuale discussa, relativa alla facoltà per l'attore di rivolgere la sua domanda contro più convenuti, senza specificare chi debba essere effettivamente condannato, ma con la prospettiva di ciascuna alternativa come *ad excludendum* dell'altra. La pretesa è quindi alternativa nel senso che corrisponde ad una situazione di indifferenza, per l'attore, verso l'uno o l'altro dei risultati della propria azione e la sua soddisfazione non dipende dall'identità soggettiva del convenuto da condannare. Da ciò discende che in caso di accoglimento, qualora l'unico convenuto soccombente in primo grado abbia proposto appello contro la decisione a lui sfavorevole, sia dubbia quale debba essere la condotta processuale dell'originario attore. Ove lo si consideri parzialmente soccombente, egli potrebbe proporre appello incidentale condizionato, oppure ripresentare ex art 346 c.p.c. le domande non accolte verso gli altri convenuti, oppure ancora, nel caso in cui sia considerato completamente vittorioso in prima istanza, attendere la decisione del giudice di secondo grado riguardo al debitore della prestazione richiesta, poiché l'appello del convenuto condannato impedirebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

La questione è stata rimessa dalla Sezione Quarta (Lavoro) della Corte di Cassazione alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 3358 del 6/02/2024.

Il caso mette in discussione temi fondamentali del processo civile quali la nozione di soccombenza, l'effetto devolutivo dell'appello, la portata dell'art. 346 c.p.c. e l'interesse a presentare impugnazione incidentale.

L'ultimo arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul punto (n.11202 del 29/07/2002), si esprime nel senso che l'appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell'impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese. L'attore, in quanto non soccombente in primo grado neppure nei confronti dei convenuti assolti, sarebbe onerato, soltanto, della riproposizione della domanda contro di loro anche in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. La pronuncia accoglie la tesi secondo la quale si distingue fra soccombenza materiale e virtuale, intendendo la prima come mancato conseguimento del bene della vita preteso e la seconda come non accoglimento di una domanda o di un'eccezione, al quale, comunque, si accompagnerebbe il conseguimento, per altra via, di un risultato materiale eguale o maggiore. L'appello sarebbe necessario solo per ottenere un'utilità maggiore di quella attribuita dalla decisione di prime cure, mentre, ove l'attore in primo grado tenda ad un'utilità equivalente, deve riproporre la domanda non accolta ex art. 346 c.p.c.

L'ordinanza interlocutoria sottolinea tuttavia che nel tempo vi è stata un'evoluzione sia della giurisprudenza in materia di appello incidentale e riproposizione delle domande ex art. 346 c.p.c. sia della dottrina in tema di chiusura in rito dei giudizi.

Nell'ordinanza interlocutoria si osserva che la citata sentenza delle Sezioni Unite del 2002 si fonda sull'assunto che l'art. 346 c.p.c. concerna anche le domande respinte. Tuttavia, con altro e più recente arresto, le stesse Sezioni Unite (n. 7700 del 16/04/2016) hanno affermato, in esplicito dissenso dal precedente del 2002, che dall'art. 346 c.p.c. va espunta ogni ipotesi di domanda o eccezione respinta, cioè su cui il giudice di primo grado abbia espresso una decisione o sia incorso in un *error in procedendo*. In definitiva, la giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza del 2002 (si veda anche Cass. Sez. Un., n. 11799 del 12/05/2017) ha nuovamente tracciato il confine tra i due strumenti, sul presupposto che un qualsiasi rigetto – pur non inficiando la misura della vittoria nel merito – genera una soccombenza della parte, che dovrà servirsi di un'impugnazione incidentale per sottoporre al giudice d'appello il relativo capo della sentenza.

La questione riveste particolare importanza ove si considerino due esigenze di *fairness* processuale che nel caso di specie appaiono contrapposte: da un lato l'esigenza di non imporre alle parti in causa attività inutili, di natura puramente formale, anche in un'ottica di economia processuale e di tutela dell'interesse di chi agisce in giudizio ad ottenere, nei limiti del possibile, una decisione nel merito della controversia e non in rito; dall'altro, quella della chiarezza del *thema decidendum*, posto che convenuti non condannati hanno interesse a sapere quali questioni sono oggetto dell'appello.

Metodologia: La sessione dei lavori è dedicata al confronto fra magistrati e accademici sul tema trattato e alle sue ricadute sotto un profilo sia sostanziale, sia processuale.

Destinatari: Il corso, da svolgere in modalità *blended*, è rivolto ai consiglieri della Corte di Cassazione, agli avvocati, ai commercialisti e all'Accademia, oltre che ai giudici di merito e di pace, ai tirocinanti, ai componenti dell'ufficio del processo.